



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GIURAMENTO - ONLUS"





DENOMINAZIONE

Art. 1

È costituita una associazione denominata "GIURAMENTO - ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).

L'associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

SEDE e DURATA

Art. 2

L'associazione ha sede in Civitavecchia.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

L'Associazione ha durata illimitata.

OGGETTO

Art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza e della prevenzione sanitaria, dell'istruzione e della formazione, della promozione della cultura e dell'arte, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

L'Associazione si propone, effettuando interventi assistenziali volontari e gratuiti, sia individuali che in gruppi organizzati, di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere con particolare attenzione per i paesi dell'Unione Europea e per quelli in via di sviluppo. L'oggetto dell'attività dell'associazione, volta ai soggetti svantaggiati sopra individuati, riguarda:





- o la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, alla medicina preventiva e terapeutica, alla costituzione di servizi sociosanitari, alla prevenzione e terapia dell'handicap;
- o la realizzazione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, la formazione extra scolastica, l'assistenza e la prevenzione sanitaria e l'assistenza sociale ai componenti delle collettività estere;
- o l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, e professionale dei propri soci e per le persone che intendono operare nei vari settori della cooperazione allo sviluppo, nell'emergenza e catastrofi, nel sociale, nel socio-sanitario e nel culturale, e la produzione di materiale informativo e di documentazione per tali attività;
- o la realizzazione di progetti di promozione sociale, con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;
- o la realizzazione di un servizio di assistenza a profughi e rifugiati anche attraverso l'intervento su ospedali, ambulatori, e la fornitura di medicinali e attrezzature sanitarie;
- o l'intervento in situazioni di particolare emergenza provocate da calamità naturali o da eventi umani, la prestazione di soccorso alle popolazioni vittime di guerre, disastri naturali e conflitti;
- o la costituzione e gestione di centri di documentazione, ricerca ed informazione aperti a enti pubblici o privati e a privati cittadini, la redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di documentazione di interesse scientifico-sanitario;
- o la promozione, realizzazione e gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di cultura, manifestazioni e convegni a carattere ricreativo e culturale, di turismo sociale ed educativo in genere, al fine di diffondere l'organizzazione comunitaria, il dia-



logo culturale, la libera informazione, la responsabile partecipazione alla vita sociale, il tutto inquadrato nella riscoperta dei valori e delle radici storiche e spirituali della cultura tradizionale;

o la partecipazione a tutte quelle iniziative (politiche, culturali, sociali) idonee a diffondere e rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra i soci - e in quelli tra essi e gli altri cittadini -, i principi della solidarietà comunitaria.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.

A tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media e la rete web; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla Direzione regionale delle entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.





PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse finanziarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dai soci e contributi volontari degli stessi a titolo di autofinanziamento;
- b) erogazioni liberali di terzi;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali e di alti enti o istituzioni pubbliche;
- d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
- e) contributi di enti pubblici per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività istituzionali;
- f) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi;
- g) eredità, donazioni e legati;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste, sottoscrizioni a premi e altre forme di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- i) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, ammesso dalla legislazione vigente in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



ASSOCIATI

Art. 5

I soci della ONLUS si distinguono in:

- a) soci garanti
- b) soci ordinari

I soci garanti hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci garanti di diritto i fondatori che risultano dall'atto costitutivo.

Possono essere soci ordinari dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.

I soci collaboratori che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi, e che sono promotori delle attività istituzionali, possono essere dispensati dal versamento delle quote, e le prestazioni da essi fornite non possono essere retribuite. Per costoro è previsto solamente il rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione i soci, sia garanti che ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto il proprio recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto





associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione mediante l'invio di comunicazione in forma scritta.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei conti

ASSEMBLEA

Art. 7

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati dell'Associazione, in regola con il versamento delle quote ordinarie.

L'assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, o di almeno un quinto degli associati che ne presentino richiesta scritta e motivata.

Per la validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associa-



ti e che le delibere siano prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

L'assemblea si radunerà almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- a) all'approvazione degli indirizzi, del programma di attività e del preventivo economico per l'anno successivo, proposti dal Consiglio Direttivo;
- b) all'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
- c) all'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei regolamenti delle attività e dei servizi istituiti e delle loro modifiche;
- d) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo determinandone il loro numero;
- e) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto per legge, ovvero qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno;
- f) all'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- g) a tutto quanto ad essa demandato per Legge e per Statuto.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare, inviato a ciascun associato o pubblicato sul Notiziario dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.





CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da tre a sette, scelti tra gli associati.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione all'integrazione del consiglio stesso fino al numero statutario.

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell'assemblea.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente e nomina il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di novembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- c) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
- d) accogliere o respingere le domande degli aspi-



ranti soci;

- e) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e/urgenza;
- f) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- g) decidere in merito alla stipula di convenzioni con Enti Pubblici;
- h) determinare la quota associativa ordinaria annuale e le eventuali quote straordinarie a carico dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente, in caso di sua assenza o impedimento, o da un terzo dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età.





Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera indicante il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail o fax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 11

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i componenti il Consiglio stesso a maggioranza dei voti. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e possono essere riconfermati

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del



Consiglio Direttivo;

c) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Segretario o ad altro consigliere con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo;

d) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;

e) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;

f) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendo-li a ratifica nella prima riunione successiva;

g) cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

In caso di assenza o di impedimento o di improvvisa vacanza della carica di Presidente e fino alla sua nomina, le relative funzioni sono assunte dal Vice Presidente, previa presa d'atto del Consiglio Direttivo, dallo stesso Vice Presidente convocato.

II COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno ovvero nel caso in cui lo imponga la legge. L'Assemblea





designa anche il Presidente.

Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi, da allegare agli stessi e da presentare in occasione della loro approvazione.

Il Revisore può partecipare, e se richiesto ne hanno l'obbligo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in occasione della predisposizione e approvazione dei bilanci.

BILANCIO

Art. 13

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia, previa richiesta al Presidente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Art. 14

Le proposte di modifica allo statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 19

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

